

Vendita online beni pignorati, l'obiettivo è la trasparenza

L'operazione deve garantire anche competitività e sicurezza sui controlli

PAGINA A CURA DI
Gloria Gatti

La **vendita** telematica dei beni pignorati è disciplinata all'articolo 161 ter, disposizione attuativa Cpc, di recente modificato dal Dl 32/2015 convertito in legge 83/2015 e rappresenta una naturale evoluzione del processo di e-justice che è nata con l'introduzione del processo telematico.

La ratio della normativa è dar invenirsi nella volontà di ampliare il bacino degli utenti "offerenti", grazie ad un sistema di pubblicità più diffusa e massiccia, alla cui base giace il rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità, tipici del tradizionale procedimento di espropriazione forzata, ma utilizzando delle procedure telematiche, che necessariamente, per riconoscersi sempre attuali, dovranno essere adeguate, nel tempo, all'evoluzione tecnologica della società.

Alla luce di ciò, appare chiara l'analisi della normativa e le scelte legislative effettuate, circa l'idea di affidare il sistema pubblicitario a diversi operatori di mercato, in modo da garantire la competitività; di richiedere l'iscrizione di questi soggetti ad un apposito registro, per il rispetto della trasparenza e della sicurezza sui controlli; di utilizzare un sistema di posta certificata sia come modalità operativa degli offerenti sia per la propria identificazione, semplificando il procedimento e per risparmiando sui costi e sui tempi.

Con il Dl 32/2015 convertito in legge 83/2015, il legislatore ha demandato all'emanazione di successivi decreti l'elaborazione di regole tecniche e operative per lo svolgimento della **vendita** dei beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal

Codice di procedura civile (articolo 161-ter, disposizione attuativa Cpc, comma 1), secondo quanto stabilito dall'articolo 4 rubricato «misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia, legge 24/2010 (conversione in legge, con modificazioni, del Dl

193/2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario)».

Il Dm 32/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 69 del 24 marzo 2015) in vigore dall'8 aprile 2016 prevede l'istituzione di un registro dei gestori della **vendita** telematica, al quale potranno iscriversi quei soggetti con determinati requisiti di serietà e onorabilità, nonché garantiti da elevate risorse economiche. I gestori avranno il compito di mettere a disposizione un apposito software, realizzato dal ministero, tramite il quale chiunque abbia interesse potrà presentare la propria offerta in forma di documento informatico, tramite Pec appunto, ed in conformità alle specifiche tecniche disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia.

Il Dm 32/2015 disciplina 3 tipi di **vendite**, in base alle modalità di presentazione dell'offerta e/o svolgimento della procedura:

■ **vendita** sincrona, quando l'offerta e la domanda di partecipazione all'**incanto** sono presentate esclusivamente con modalità telematiche che in sede di gara potranno effettuare rilanci telematicamente e alla presenza virtuale del giudice collegato via web;

■ **vendita** sincrona mista, quando il giudice stabilisce che l'offerta e la domanda possano essere presentate anche tramite supporto analogico mediante deposito in cancelleria oltre che con le modalità di cui sopra;

■ **vendita** asincrona, quando il giudice può disporre che nella **vendita** senza **incanto** la gara si svolga mediante rilanci compiuti nell'ambito di un determinato lasso temporale via telematica e senza la sua simultanea presenza in collegamento web.

L'acquisto potrà essere effettuato attraverso il login, previa registrazione, al portale delle **vendite**, il quale riporterà la pubblicazione

di tutte le **aste** effettuate, sia avente ad oggetto beni immobili, sia beni mobili, sul territorio nazionale.

Tra i molteplici vantaggi che tale procedura porterà, vi è la non necessaria presenza "fisica" del soggetto interessato, il quale non sarà più costretto a recarsi personalmente presso il tribunale o il professionista delegato sia per il deposito dell'offerta e sia per la partecipazione all'eventuale gara, bensì potrà, tramite l'utilizzo di un normale computer, collegarsi al portale, effettuare ricerche ed offerte, e monitorare la propria posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In sintesi



01 | IL MECCANISMO

La **vendita** telematica dei beni rappresenta la naturale evoluzione del processo di e-justice arrivata con l'introduzione del processo telematico. Lo spirito della normativa è da rinvenirsi nella volontà di ampliare il bacino degli utenti "offerenti", grazie ad un sistema di pubblicità più diffusa e massiccia, alla cui base giace il rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità, tipici del tradizionale procedimento di espropriazione forzata, ma utilizzando delle procedure telematiche, che necessariamente, per riconoscersi sempre attuali, dovranno essere adeguate, nel tempo, all'evoluzione tecnologica della società.

02 | IL REGISTRO

Il decreto ministeriale 32/2015 (in Gazzetta Ufficiale numero 69 del 24 marzo 2015) in vigore dall'8 aprile 2016 prevede l'istituzione di un registro dei gestori della **vendita** telematica, al quale potranno iscriversi quei soggetti con determinati requisiti di serietà e onorabilità, nonché garantiti da elevate risorse economiche. Va sottolineato che i gestori avranno il compito di mettere a disposizione un apposito software, realizzato dal ministero, attraverso il quale chiunque abbia interesse potrà presentare la propria offerta in forma di documento informatico, tramite Pec appunto, ed in conformità alle specifiche tecniche disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia.